



RG Nr. 81/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Presidente

Dr. Annalisa Multari

Consigliere rel.

Dr. Roberta Poirè

Consigliere

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 31 gennaio 2019

Da

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA CF 00349050286, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Trivellin, Cristiana Parnigotto, per mandato in calce al ricorso in appello, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Scopinich, in Venezia- Mestre, Via Cappuccina n. 40,

appellante**Contro**

× × nato a (Marocco) il titolare di
 passaporto e di permesso unico rilasciato dalla Questura di (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura inserita nella busta telematica del
 procedimento n. 1920/2018 Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, dall'Avv. Marco Paggi, C.F.
 PGGMRC58P20G224R, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n.
 16, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento presso il

numero di telefax: 049.657007 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
marco.paggi@ordineavvocatipadova.it.

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 652/18 del 12.12.18 notificata il 2.01.19

In punto: iscrizione servizio sanitario nazionale straniero extracomunitario

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in riforma della sentenza appellata:

dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito;

dichiarare che in capo al ricorrente non sussiste alcun diritto alla iscrizione al SSN in quanto non iscritto alle liste di collocamento ed in quanto comunque la mera iscrizione alle liste di collocamento non ne consente l'iscrizione in virtù delle vigenti norme nazionali e regionali disciplinanti la materia;

in subordine dichiarare che non sussiste alcun diritto di iscrizione in quanto non rientra nelle previsioni dell'art. 34 decreto legislativo 286/98;

sempre in via principale annullare la sentenza nel punto rifusione delle spese di lite e condannare appellato alle spese del doppio grado e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Per parte appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia **A. In via principale:** rigettarsi integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 652/2018, RG 1920/2018, emessa dal Tribunale di Padova – Sez. Lavoro, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa.

B. in via subordinata al punto A: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso al sig. ×× il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto familiare a carico di cittadina italiana.

C. in via subordinata al punto B: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello presentato, riconoscersi in ogni caso al sig. ×× il diritto all'iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale in quanto titolare del permesso unico di cui alla Dir. 2011/98/UE.

Con vittoria di spese onorari, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di



giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 652/18 il giudice del lavoro di Padova accertava il diritto del ricorrente alla iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in quanto soggetto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ed iscritto alle liste di collocamento ex art. 34 comma 1 decreto legislativo n. 286/98 e 42 DPR 394/99.

Il giudice, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva che il ricorrente fosse un soggetto regolarmente soggiornante in Italia, il quale, essendo iscritto alle liste del centro per l'impiego, aveva i requisiti legali per ottenere l'assistenza sanitaria obbligatoria.

Riteneva irrilevante che dall'ottobre 2017 il ricorrente risultasse a carico della sorella che era cittadina Italiana e da ultimo osservava come la vecchia distinzione tra disoccupato ed inoccupato fosse stata superata dall'entrata in vigore dell'art. 19 della legge 150/15.

Condannava quindi l'ente convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquidava in euro 2000.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l'azienda sanitaria Euganea n. 6 con una serie di motivi, instando in via istruttoria per la produzione di attestazioni del centro per l'impiego competente territorialmente, formatesi dopo l'appello.

Si costituiva ritualmente l'appellato contestando l'ammissibilità della produzione richiesta sia per tardività che rilevanza e contrastando i motivi di appello che riteneva totalmente infondati.

La Corte di Appello di Venezia, esaurita la discussione, all'udienza del 23 gennaio 2020 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l'ente appellante riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO adito ritenendo errata la pronuncia di primo grado in ragione della natura non essenziale della prestazione richiesta dal ricorrente in primo grado.

Con il secondo motivo contestava la valutazione giudiziale evidenziando che l'assunto della iscrizione del ricorrente in primo grado al Centro per l'impiego era errato poiché, come appreso dall'ente a seguito di informazioni richieste dopo l'emanazione della sentenza a sé sfavorevole, e come instava per provare con documentazione allegata all'atto di appello, l'interessato non era mai stato iscritto alle liste di collocamento. Da ciò la necessità di riformare la sentenza di primo grado.



Con il terzo motivo riteneva errata la decisione nel punto in cui il giudice di Padova aveva ritenuto che l'entrata in vigore dell'art. 19 della legge 150/15 determinasse l'abrogazione della distinzione tra occupati e disoccupati.

Riteneva che anche alla luce della direttiva 2011/98/UE la norma relativa ai soggetti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dovesse essere interpretata restrittivamente con riferimento soltanto agli stranieri che si trovavano in Italia per ragioni di lavoro e che avessero attività lavorative in corso o comunque si trovassero in stato di disoccupazione avendo perduto l'impiego, essendo legittima da parte dello Stato la limitazione dell'assistenza obbligatoria soltanto agli stranieri in possesso di questi requisiti.

Contestava inoltre l'efficacia normativa attribuita dal giudice all'accordo Stato Regioni e che nelle prestazioni sociali di cui all'art. 19 comma 7 legge n. 150/15 potesse essere compresa la tutela del servizio sanitario nazionale.

Censurava inoltre le altre argomentazioni difensive sollevate in primo grado dal ricorrente ed in particolare la circostanza che ~~xx~~ non fosse equiparabile ad un soggetto avente permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto non si trovava nella situazione del ricongiungimento familiare, trattandosi di soggetto che era "inespellibile" in quanto fratello di cittadina italiana.

Invocava a sostegno della propria interpretazione la circolare del ministero della Sanità n. 5/00 da cui emergeva che anche la circostanza della vivenza a carico ai fini per cui è causa poteva valere soltanto in ipotesi di familiari che potevano essere ricongiunti; categoria non comprensiva dei fratelli.

Da ultimo osservava che l'iniziale iscrizione concessa all'interessato era stata determinata dalla assenza di indicazioni contrarie della regione Veneto che successivamente aveva chiarito come fossero esclusi dal Servizio Sanitario Nazionale i soggetti che avevano ottenuto un permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. C del decreto legislativo 286/09 in quanto soggetti che non potevano essere espulsi.

Con quinto ed ultimo motivo contestava la sentenza nel capo delle spese assumendo che la liquidazione di 2000 euro fosse eccessiva.

4. L'appellato si costituiva ritualmente in giudizio contrastando integralmente l'appello e instando per il rigetto delle richieste di produzione documentale in quanto irrilevanti e tardive.

Rispetto al primo motivo assumeva che il giudice nel qualificare la competenza come controversia assistenziale aveva implicitamente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario in ragione della natura del diritto azionato.

Quanto al secondo motivo contestava la produzione documentale in ragione della circostanza che trattavasi di difese che potevano essere esercitate in primo grado e che pertanto non avevano i



caratteri della indispensabilità di cui all'art. 437 c.p.c. né tanto meno della novità; rilevava che in ogni caso si trattava di documentazione che, in ragione dell'avvenuta abrogazione della distinzione tra disoccupato ed inoccupato ad opera dell'art. 19 della legge 150/15, era irrilevante.

Osservava che comunque il $\times \times$ aveva provveduto a dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro compilando la richiesta on line.

Ed in ogni caso rilevava che il limite legale dei 71 anni non era stato superato.

Evidenziava inoltre che nel caso di specie l'appellato si trovava nelle condizioni di cui all'art. 34 comma 1 decreto legislativo 286/98 anche in ragione di quanto specificato nell'art. 42 comma 1 del DPR attuativo del decreto legislativo 286/98 in adempimento a quanto previsto anche dalla circolare del Ministero della Sanità 5/00.

Rilevava come anche nell'Accordo Stato Regioni del 2012 fosse previsto un tanto e che si trattava di atto normativo vincolante in quanto contenente il parere favorevole della regione Veneto che non dunque di ulteriore ratifica per essere obbligatorio anche per la regione Veneto.

Inoltre a fronte della successiva abrogazione della distinzione tra disoccupati e inoccupati osservava il legislatore se avesse voluto escludere dalla previsione normativa gli inoccupati lo avrebbe fatto espressamente.

Assumeva che l'interpretazione sostenuta dall'appellante si poneva in contrasto con la direttiva 2011/98/UE come trasposta dal legislatore nazionale con decreto legislativo 40/14 che, all'art. 12 comma 1 lettera e) garantiva parità di trattamento tra i cittadini nazionali e titolari di permesso di soggiorno nei settori della sicurezza sociale con diritto alla iscrizione al servizio sanitario nazionale in assenza di limitazioni alla parità di trattamento che il legislatore, pur legittimato, non aveva introdotto in materia.

Contestava che la condizione di inespellibile del ricorrente in primo grado, in quanto fratello di cittadina italiana, gli impedisse di ottenere il permesso di soggiorno unico per motivi familiari di cui all'art. 30 decreto legislativo 286/98 e pertanto di avere diritto all'iscrizione anche in ragione delle altre previsioni dell'art. 34.

Contestava l'ultimo motivo delle spese rilevando che il valore della controversia avrebbe giustificato una liquidazione ben maggiore delle spese rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado.

5. Il proposto appello va rigettato siccome infondato per le ragioni che seguono.

Il primo motivo relativo alla giurisdizione va rigettato: parte ricorrente in primo grado aveva azionato il diritto di cui all'art. 34 decreto legislativo n. 286/98 all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale essendo soggetto extracomunitario (marocchino), regolarmente soggiornante in



Italia in quanto titolare di permesso di soggiorno (unico lavoro), iscritto alle liste del centro per l'impiego (cfr. docc. 1 e 7 parte ricorrente in primo grado).

Ritenuto che in presenza dei requisiti previsti dalla disposizione di legge invocata, la Asl era tenuta ad effettuare l'iscrizione, non sussistendo alcun margine di discrezionalità dell'ente(cfr. art. 42 regolamento di attuazione 394/99 e Circolare Ministero sanità 5/00 di cui al doc. 4 parte appellante), la posizione azionata era dunque di diritto soggettivo.

Inoltre trattavasi di prestazione assistenziale rientrante nella disciplina di cui all'art. 442 c.p.c.; correttamente quindi il giudice di Padova aveva valutato nel merito la controversia affermando la propria competenza (in tema per giurisdizione e competenza in controversia assistenziale da parte del giudice del lavoro vedi Cass. sez. U civili 8982/18).

6. Il secondo motivo deve essere egualmente rigettato.

In via pregiudiziale va disattesa per tardività la richiesta dell'appellante di produzione dei docc. 1 e 2 allegati al ricorso in appello, consistenti il primo nella nota n. 4523/19 con cui l'azienda sanitaria, a seguito della emissione della sentenza di primo grado aveva chiesto al Centro per l'impiego di verificare la circostanza della sussistenza dell' iscrizione del ricorrente, e la seconda nella nota 1637 /19 di risposta del Centro dell'impiego.

Il ricorrente in primo grado, infatti, aveva allegato la propria regolare iscrizione alle liste del centro per l'impiego della provincia di Padova; iscrizione che in primo grado non era stata contestata dalla azienda sanitaria se non sotto il profilo interpretativo, rilevando l'ente che il $\times\times$ non aveva il requisito previsto dalla norma in quanto soggetto che non aveva mai svolto alcuna attività di lavoro in Italia e che pertanto non era tecnicamente soggetto " *disoccupato*", bensì " *inoccupato*".

Ad avviso dell'azienda sanitaria, il legislatore nel richiedere l'iscrizione alle liste di collocamento di cui all'art. 34 lett. A) decreto legislativo 286/98 si era riferito esclusivamente ai soggetti stranieri che avevano perso l'occupazione reperita in Italia e non ai soggetti stranieri che come l'attuale appellato, erano entrati nel paese per motivi di turismo, avevano ottenuto il permesso di soggiorno in quanto fratelli di cittadino italiano ai sensi dell'art. 19 lett. C) decreto legislativo 286/98, ma non avevano mai svolto alcuna attività di impiego in Italia (cfr. pag. 12 memoria di costituzione).

Il ricorrente in primo grado nella diffida del legale di data 7.12.2017 (cfr. allegato 5 a doc. 7) aveva infatti documentato la propria iscrizione semestrale al centro per l'impiego della provincia di Padova : la conferma dimessa, come si evince dal documento in atti, presupponeva il precedente inserimento del nominativo dell'interessato nella banca dati cd. Ido.

Pertanto era onere della convenuta, nel costituirsi in primo grado, provare che l'allegazione in fatto del ricorrente non fosse corrispondente al vero o addirittura falsa (come evidenziato nel secondo motivo di appello).



Trattandosi di pubblica amministrazione il controllo poteva essere esercitato anche autonomamente dall'ente atteso il disposto della seconda parte di cui all'art. 19 comma 7 legge 150/15 in cui era prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di verificare la condizione di disoccupato con accesso al portale del centro per l'Impiego.

Considerate le decadenze proprie del rito trattasi di produzione non consentita in quanto producibile in primo grado e quindi non "nuova".

6.1. Né peraltro può essere invocato il principio della indispensabilità di cui all'art. 437 c.p.c., che secondo la giurisprudenza di legittimità, a fronte delle decadenze tipiche del rito lavoro, imporrebbero alla Corte di acquisire anche le prove documentali nuove che abbiano l'effetto di eliminare ogni possibile incertezza fattuale relativa alle questioni controverse (cfr. tra le altre Cass. 7883/19).

Infatti nel caso di specie trattasi di documentazione irrilevante poiché, come osservato dal giudice di primo grado, la distinzione tra "disoccupati e inoccupati", introdotta impropriamente dalla Azienda Sanitaria, non aveva più ragion d'essere da quando era entrata in vigore la legge 150/15 che con l'art. 19 comma settimo, aveva espressamente stabilito che *"le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"*.

La mancata occupazione dell'appellato, il quale si trovava legalmente in Italia, convivente ed a carico della sorella cittadina italiana, era circostanza non controversa tra le parti e quindi non sussistono i presupposti per consentire la produzione documentale richiesta con l'appello.

Analoga valutazione va effettuata con riferimento alla produzione documentale richiesta all'udienza di discussione: trattasi di ulteriori informazioni pervenute dal Centro per l'Impiego che l'appellante ha ottenuto nelle more dell'udienza di discussione e dopo il deposito dell'atto di appello.

Informazioni volte a contestare anche la iscrizione on-line che l'appellato aveva documentato fin dal ricorso in primo grado.

Ciò al fine, evidentemente di contrastare anche l'ulteriore condizione di inoccupazione e disponibilità all'impiego; eccezione nuova anche rispetto all'atto di impugnazione.

Ne consegue l'impossibilità di produzione della ulteriore documentazione per tardività ed irrilevanza, in quanto volta a fondare allegazioni non contenute nell'atto di appello.

6.2. Esaminando nel merito la doglianza della parte appellante per quanto evidenziato dalle parti il giudice aveva accolto la domanda del ricorrente in primo grado ritenendo provati i requisiti di cui all'art. 34 legge 286/98 lettera a) che recita *"1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal"*



Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento". La disposizione proseguiva con una seconda previsione, che il giudice aveva ritenuto assorbita dall'accoglimento della domanda secondo cui :". 2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti."

Del pari il regolamento di attuazione di cui al DPR 394/98 all'art. 42 comma primo stabiliva che: "...lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 34 comma 1 del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste, è tenuto a chiedere l'iscrizione al servizio sanitario nazionale...l'iscrizione è altresì dovuta a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento..."

L'appellante aveva contrastato la decisione per assenza dei presupposti.

Trattasi di censura errata: in punto fatto va ricordato che nel caso di specie l'odierno appellato, in Italia dal 2015, era già iscritto al servizio sanitario nazionale e ciò fino al 9.05.17 (cfr. doc. 4 parte appellata); in data 30.09.17 aveva altresì ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno con dicitura permesso unico di lavoro, rilasciato per motivi familiari (cfr. doc. 1 parte appellata); già rinnovato dal 24.11.15 al 24.11.17 (cfr. doc. 3 parte ricorrente in primo grado).

Nelle more l'azienda sanitaria, non aveva più concesso la Team (tessera europea di assistenza e malattia), ritenendo, in aderenza a interpretazioni della Regione Veneto, che l'obbligatorietà della iscrizione potesse riguardare esclusivamente gli stranieri che lavorassero o fossero divenuti disoccupati in Italia e che ,pur essendo familiari, conviventi con cittadini italiani, si trovassero in Italia per motivi diversi da quelli di cui all'art. 19 lett. c) decreto legislativo 286/98.

L'appellato infatti, in quanto fratello di cittadina italiana, convivente con la stessa , non poteva essere espulso dall'Italia in ragione della previsione normativa citata.

L'interpretazione restrittiva adottata dall' Azienda sanitaria non è condivisa dalla Corte di Appello di Venezia: l'art. 34 lett. a) citato prevede l'obbligo di iscrizione per stranieri legalmente soggiornanti in Italia, il ~~per~~ ~~è~~ è soggetto legalmente soggiornante in quanto dotato di permesso unico di soggiorno; permesso unico di lavoro anche se rilasciato per motivi familiari. Ne consegue che non avendo neppure i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, trattasi di soggetto che poteva soggiornare e lavorare in Italia legalmente.

Quanto poi alla seconda condizione contestata dalla parte appellante, per quanto documentato in primo grado, il ~~per~~ ~~è~~ aveva dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ai sensi della



normativa n. 150/15 che, nell'istituire l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), aveva previsto la creazione di un portale unico online per la registrazione delle domande di iscrizione al Centro per l'impiego necessarie per l'accesso alle politiche attive (art. 13 legge 150/15).

L'art. 19 del decreto legislativo 150/15 prevedeva al primo comma che: "... «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.".

Ne consegue che il [redacted] in ragione di quanto documentato in primo grado (vedi allegato 5 a doc. 7 dimesso da parte appellata), si trovava nelle condizioni di cui alla disposizione citata, considerato anche il settimo comma della medesima previsione normativa secondo cui: "... 7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.".

Sussisteva quindi il diritto del ricorrente alla iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; obbligo sancito e ribadito anche dall'Accordo Stato Regioni del 2012 (cfr. doc. 11 parte appellata) ove era stato stabilito che: " le norme attualmente in vigore affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali Centro per l'impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria ".

Accordo vincolante anche per la Regione Veneto che, come si evince dalla produzione documentale in atti, era stato adottato con il parere favorevole della Regione Veneto; trattandosi di accordo raggiunto ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 28/97, l'ente locale non poteva sottrarsi agli obblighi pattuiti con l'espressione di assenso, senza necessità di successive ratifiche da parte degli organi regionali come sostenuto per contro in grado di appello.



7. Il rigetto del secondo motivo consente di rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado.

Ritiene comunque la Corte opportuno evidenziare che la domanda del ~~XX~~ di rinnovo della iscrizione al servizio sanitario nazionale poteva essere accolta anche in ragione della circostanza che trattavasi di straniero regolarmente soggiornante in Italia al quale era stato rilasciato il permesso unico lavoro ai sensi della legge 40/14 che aveva recepito la direttiva comunitaria in materia di parità di trattamento tra cittadini e stranieri anche nei settori della sicurezza sociale (cfr. Dir. 2011/98/UE).

Recepimento avvenuto senza alcuna previsione di restrizione nei confronti dello straniero legalmente soggiornante con riferimento alla iscrizione al servizio sanitario nazionale che essendo funzionale all'esercizio del diritto alla salute costituzionalmente tutelato di cui all'art. 36 Cost, ad avviso della Corte può essere inclusa nelle prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883-04 che all'art. 3 comma 1 lett. a) include proprio le prestazioni di malattia.

7.1. Inoltre il diritto dell'appellato sussisteva anche in ragione della previsione sopra richiamata contenuta nel comma secondo dell'art. 34 cit.

Il ~~XX~~ era convivente e a carico fiscalmente della sorella, cittadina italiana(cfr. dichiarazione reddituale in atti sub. 2); ad avviso dell'appellante tuttavia non essendo titolare di permesso di soggiorno ex art. 30 decreto legislativo n. 286/98 ma di permesso per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19 lett. C cit. (soggetto che non poteva essere espulso), non poteva aspirare alla iscrizione obbligatoria ma soltanto a quella volontaria condizionata al versamento della contribuzione prevista dal medesimo art. 34.

L'interpretazione restrittiva della Azienda, adottata anche in ragione di interpretazione conforme dell'ente regionale, cozza con il dato normativo contenuto nell'art. 34 citato che non distingue il grado di parentela dei familiari conviventi a carico, né tanto meno la causale del rilascio del permesso che, come si evince dalla documentazione in atti, è avvenuta per motivi familiari .

Inoltre tale interpretazione cozza con l'obbligo contributivo posto a carico della sorella dell'appellato, ex art. 63 comma primo decreto legislativo 833/78; obbligo di contribuire per l'assistenza sanitaria dei familiari a carico.

Trattasi di obbligazione che rimarrebbe priva di giustificazione atteso l'analogo obbligo imposto all'interessato.

Vie più se fosse vero che il ~~XX~~ potesse aspirare soltanto alla iscrizione volontaria, allora si tratterebbe di contribuzione versata in assenza di prestazione corrispondente.

8. Da ultimo va esaminato il motivo di impugnazione relativo alle spese.

Il giudice aveva liquidato in favore dell'appellato un importo pari ad euro 2000,00 oltre accessori.



Considerato il valore indeterminabile della controversia e i criteri di liquidazione di cui al DM 55/14 in ragione di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del medesimo Decreto, trattasi di liquidazione del tutto rispettosa ed anzi inferiore ai valori medi previsti (circa 7000,00 euro attesa l'assenza di istruttoria).

Trattasi dunque di motivo infondato.

9. Alla luce di quanto esposto ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese.

Le spese del grado, liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia e della sua complessità, sono poste a carico dell'appellante e distratte su richiesta in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:

-rigetta l'appello;

-condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 6615,00 per compensi oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; spese da distrarre in favore del procuratore antistatario;

-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 23 gennaio 2020

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Alessio

